



**CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO**  
Provincia di Padova

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 63 del 21-12-2015**

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014**

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre in prosieguo di seduta iniziata alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>SORANZO ENOCH</b>	<b>Presente</b>	<b>BALDIN RUDI</b>	<b>Presente</b>
<b>DAL PORTO GIORGIO</b>	<b>Presente</b>	<b>FINCO SILVIA</b>	<b>Presente</b>
<b>FLAMINIO ALBERTO</b>	<b>Presente</b>	<b>GUARRELLA AGOSTINO</b>	<b>Presente</b>
<b>NATALE BRUNO</b>	<b>Presente</b>	<b>NEGRI ENZO</b>	<b>Assente</b>
<b>RODIGHERO GIACOMO</b>	<b>Presente</b>	<b>ZOPPELLO GIORGIO</b>	<b>Presente</b>
<b>LAZZARINI MARTINA</b>	<b>Presente</b>	<b>DAINESE RICCARDO</b>	<b>Presente</b>
<b>BIASIO FABIO</b>	<b>Presente</b>	<b>DALLA STELLA ROSSELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>SANTAMARIA ANTONIO</b>	<b>Assente</b>	<b>MENNELLA ULDERICA</b>	<b>Presente</b>
<b>ELLEN I LEANDRO</b>	<b>Presente</b>		

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Alban Marzia Vice Segretario Generale .Il Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

**FINCO SILVIA**  
**FLAMINIO ALBERTO**  
**DAINESE RICCARDO**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - ✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - ✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - ✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - ✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. nella misura del 3,48%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere “soppressa”;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la “soppressione”) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:

1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;

- 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
- 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo:
    - a. sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
    - b. sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
  - la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
    - a. lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
    - b. tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
    - c. dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
    - d. al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
    - e. peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
    - f. inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che "*alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione*";
  - la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e

all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

#### **Considerato che:**

- l'Amministrazione comunale:
  - ✓ ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
  - ✓ intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
  - ✓ che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.P.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
  - ✓ che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

**Vista** la delibera di Consiglio n. 13 del 30/04/2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)";

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di dare atto della relazione di cui all'art. 1 - comma 611 e seguenti - della L. 190/2014 allegata alla deliberazione di Consiglio n. 13 del 30/04/2015 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
6. di disporre:
  - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
  - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. con successiva separata unanime votazione favorevole, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Fuschi, Rossi, Sartori.

Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'odierno ordine del giorno ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della Legge n. 190/2014" e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Mennella osserva che Se.t.a. S.p.A. è proprietaria della rete idrica, si dichiara favorevole alla razionalizzazione ma pone il problema delle modalità di realizzazione. Osserva, inoltre, che è stata Etra S.p.A. ad elaborare il piano, a stabilire quindi la soluzione per il Comune.

Il Sindaco spiega che Etra S.p.A. ha come soci solo enti comunali e chiarisce inoltre che la Città di Selvazzano Dentro non si è fatta influenzare da Etra S.p.A. e ciò è facilmente riscontrabile dalle molteplici scelte, soprattutto in ambito ambientale, che si sono rivelate difformi rispetto a quelle adottate da altri Enti. Conferma, al contempo, che Etra S.p.A. ha inviato, come normativamente previsto, una relazione tecnica ma che è il Consiglio comunale a decidere. Fa ulteriori precisazioni in merito alla natura patrimoniale di Se.t.a. S.p.A. e sulla rivalutazione delle quote sociali *post* fusione. Precisa inoltre che la fusione per incorporazione va ad eliminare alcuni "scatoloni vuoti".

Il Consigliere Mennella risponde di aver semplicemente fatto alcune considerazioni ed esprime il suo voto contrario alla soluzione proposta.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri assenti	n. 2 (Negri, Santamaria)
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 15
Consiglieri favorevoli	n. 14
Consiglieri contrari	n. 1 (Mennella)

#### **La proposta viene approvata**

Il Presidente del Consiglio propone per l'atto adottato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri assenti	n. 2 (Negri, Santamaria)
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 15
Consiglieri favorevoli	n. 14
Consiglieri contrari	n. 1 (Mennella)

#### **Il Consiglio comunale delibera per l'atto adottato l'immediata eseguibilità**

Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.



# CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

## Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 63 DELL'ANNO 10-12-15

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI  
DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014**

### PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

*Li 10-12-15*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rizzonato Moreno

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

---

---

---

*Li 10-12-15*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rizzonato Moreno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il PRESIDENTE**  
F.to NATALE BRUNO

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Alban Marzia

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 90

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-02-16.

Selvazzano Dentro, li 05-02-16

**Il Caposettore Affari Generali**  
F.to Alban Marzia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data

Selvazzano Dentro, li

**Il Caposettore Affari Generali**

---

La presente copia è conforme all'originale

Selvazzano Dentro, li 05.02.2016



**Il funzionario incarico**  
Biziato Pamela